



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Corso Sonnino, 177 – 70126 Bari

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 55 del 18-6-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in Bari alla Via [REDACTED] –
Ricorso avverso negata modifica di aggiunzione lettere A e B della L.46/90, art. 1.

L'anno 2008 addì dieciotto del mese di giugno, in Bari, nella sala delle riunioni
del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di
convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L. 46/90;
- Visto il D.P.R. n. 380/01, art. 108
- Vista la L. n. 25/96
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

Considerato che:

- Il Sig. [REDACTED], titolare dell'omonima ditta esercente l'attività impiantista, con sede in Bari alla Via [REDACTED], già iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane al n. [REDACTED] dal 1966 titolare dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui alle lett: C-D-E-G art. 1 della legge 46/90, presentava, in data 6.7.2006 alla CPA di Bari, domanda di modifica per ottenere l'aggiunta delle lettere A e B di cui all'art. 1 della citata L.46/90, oltre al trasferimento della sede.
- In data 6.7.2006, la C.P.A. decideva di accogliere parzialmente la richiesta avanzata dalla Ditta [REDACTED], concedendo l'aggiunta della lettera A limitatamente all'allacciamento delle Caldaie a Gas, il trasferimento della sede, ma non riconosceva validi i requisiti richiesti per la lettera B;
- In data 31.8.2006, la prefata Ditta, proponeva ricorso a questa Commissione assumendo in fatti, che i requisiti erano dimostrati attraverso certificazioni di regolare esecuzione per lavori eseguiti per enti pubblici e privati, riguardanti le lettere A e B, che allegava al ricorso.
- Dalle attestazioni rilasciate dall'Ente Comunale, è possibile rilevare l'effettivo lavoro svolto per le categorie OS 28 e OS 30, che in riferimento alle vecchie categorie dell'Albo Nazionale costruttori, corrispondono rispettivamente ad impianti termici e di condizionamento e Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, così come dimostra il lavoro svolto in campo elettrico ed elettronico, le copie delle fatture allegare datate 1988-89;

Ritenuto che :

- in ogni caso nonostante la mancanza della certificazione SOA, lo stesso ricorrente ha prodotto documentazione relativa all'anno 1989, di esecuzione lavori di cui alla lett. oggetto del medesimo ricorso;
- all'art. 6 della L. n. 25/96, ancora oggi in vigore, con parere C.M. n. 3562/C del 7.7.2003, è stata data una interpretazione estensiva, e secondo dottrina *"parrebbe irragionevole pensare che possa essere attribuito il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali solo a coloro che possano vantare almeno un anno di regolare attività nel campo in esame prima dell'entrata in vigore sia della legge 46/90 che del DPR 387/94, e non anche a coloro che possono vantare la medesima esperienza oltre quella maturata...."*
- Il Sig. [REDACTED] a corredo del ricorso ha prodotto copia fatture per esecuzione lavori, relativi all'attività di cui alla lett. B, relativi all'anno 1989;

P.Q.M.

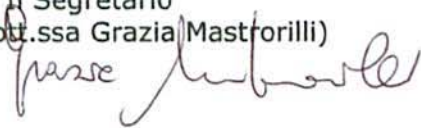
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED], corrente in Bari alla Via [REDACTED] in quanto dagli atti prodotti, ai sensi dell'art. 6 della L. 25/96, risulta che lo stesso ha svolto attività riconducibile alla lettera B, art. 1 L. 46/90
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.

- Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

